

Corte d'Appello di Roma 29 ottobre 2003

Categorie protette: Patto di prova e recesso

Patto di prova - Art. 2096 c.c. - Mansioni - Indicazione - Forma scritta - Obbligo - Sussiste - Indicazione della sola qualifica - Riferimento al Ccnl - Idoneità ad individuare le mansioni - Sussiste - Recesso della prova - Lavoratore appartenente alle categorie protette - Obbligo di motivazione - Non sussiste

L'articolo 2096 del codice civile, che disciplina il patto di prova nel contratto di lavoro subordinato, prevede che le mansioni oggetto della prova siano indicate per iscritto a pena di nullità, con conseguente conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio qualora la forma scritta non sia rispettata.

Le mansioni, tuttavia, possono essere determinate per relationem al contratto collettivo applicato purchè nel contratto di lavoro vi sia un chiaro e specifico riferimento alla qualifica e la classificazione del contratto collettivo contenga una nozione dettagliata del profilo professionale, idonea a specificare l'effettivo contenuto delle mansioni, stante la correlazione tra mansioni e qualifica.

Anche quando il datore di lavoro recede dalla prova con un lavoratore appartenente alle categorie protette, non è tenuto a fornire contestualmente i motivi del recesso.

(Massima pubblicata sulla rivista "Guida al Lavoro" n. 9 del 27 febbraio 2004, pagg. 43-44)